

5 marzo 2012

SEGNALAZIONE SCADENZE

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, aventi *scadenza* o *decorrenza* tra il **16 marzo** e il **2 aprile**:

16.3.2012 – Versamento saldo IVA dichiarazione annuale 2011

Versamento tassa annuale numerazione e bollatura libri e registri

Dichiarazione retribuzioni INAIL

Versamento conguaglio contributo solidarietà dipendenti

17.3.2012 – Nuove regole di applicazione dell'IVA ai servizi internazionali

18.3.2012 – Presentazione istanza di interpello disapplicativo società di comodo

30.3.2012 – Comunicazione bilancio 31.12.2011 al collegio sindacale

31.3.2012 – Estinzione, riduzione saldo e trasferimento libretti al portatore

2.4.2012 – Comunicazione per ricezione telematica dati Mod. 730

Definizione liti pendenti

Comunicazione beni concessi in godimento ai soci


Sanatoria partite IVA inattive

Presentazione Modello EAS

In particolare, si richiama l'attenzione sull'entrata in vigore delle **nuove regole per l'applicazione dell'IVA alle prestazioni di servizi internazionali**, la cui mancata osservazione può comportare l'applicazione di **sanzioni rilevanti**. Di conseguenza, si invitano in clienti a considerare le necessarie modifiche alle proprie procedure amministrative e contabili.

Per ciascun adempimento segnalato sono indicati in allegato le date di scadenza, le fonti normative e di riferimento e le modalità applicative, nonché le precedenti circolari *Informazioni fiscali* contenenti approfondimenti sul punto specifico, che possono essere consultate dai clienti dello studio sul sito internet www.pdctax.com.

Cordiali saluti



Mario Difino



Valeria Cabiati

Allegato

12Info05

16.3.2012 Versamento saldo IVA dichiarazione annuale 2011

Scade il termine per il versamento dell'eventuale imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale IVA, ai sensi dell'art. 6, D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (contribuenti trimestrali di cui all'art. 7 del medesimo decreto, ovvero mensili in caso di insufficienti versamenti infrannuali).

Ai sensi dell'art. 3, D.P.R. 16.4.2003, n. 126 il versamento del saldo IVA non è dovuto se non supera Euro 10,33 (Euro 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero in un massimo di nove rate mensili, di cui la prima rata entro il 16 marzo e l'ultima entro il 16 novembre, applicando l'interesse mensile dello 0,33% sugli importi delle rate versate successivamente al 16 marzo.

I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA con il Mod. Unico 2012 possono effettuare il versamento, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese, entro il termine previsto per i versamenti delle imposte sui redditi e cioè entro il 18 giugno 2012, poiché il termine ordinario del 16 giugno cade di sabato (vedi *Informazioni fiscali 14.9.2006*).

Se il versamento è effettuato in unica soluzione, l'importo deve essere arrotondato all'unità di Euro. In caso di pagamento rateale si applica la regola dell'arrotondamento al centesimo di Euro, trattandosi di importi non risultanti direttamente dalle dichiarazioni fiscali (vedi *Informazioni fiscali 19.2.2003*).

Il versamento si effettua con il modello F24, utilizzando il **codice tributo 6099**. ▲

16.3.2012 Versamento tassa annuale numerazione e bollatura libri e registri

Scade il termine per il versamento, da parte delle società di capitali, della tassa annuale prevista dall'art. 23, Tariffa D.P.R. 26.10.1972, n. 641, modificata dal D.M. 28.12.1995.

La tassa si versa con il modello F24, utilizzando il **codice tributo 7085**, nella seguente misura:

- Euro 309,87 per le società con capitale non superiore a Euro 516.456,90
- Euro 516,46 per le società con capitale superiore a Euro 516.456,90. ▲

16.3.2012 Dichiarazione retribuzioni INAIL

Scade il termine per la presentazione all'INAIL, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione Mod. 1031 relativa alle retribuzioni corrisposte nell'anno 2011.

Ulteriori informazioni nonché le relative istruzioni operative sono reperibili all'indirizzo internet www.inail.it. ▲

16.3.2012 | Versamento conguaglio contributo solidarietà dipendenti

Scade il termine per il versamento da parte dei sostituti d'imposta dell'eventuale conguaglio del contributo di solidarietà dovuto da dipendenti e assimilati sui redditi 2011 eccedenti Euro 300.000. Tale contributo, istituito con D.L. 13.8.2011, n.138, deve essere versato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui esso viene trattenuto nell'ambito dell'operazioni di conguaglio di fine anno con codice tributo 1618.

L'Agenzia delle Entrate con Circolare 28.2.2012, n.4 ha fornito chiarimenti ed istruzioni al fine di correggere i conguagli già effettuati. ▲

17.3.2012 | Nuove regole di applicazione dell'IVA ai servizi internazionali

Entrano in vigore le nuove regole per le prestazioni di servizi internazionali previste dall'art. 8 c. 2, L. 15.12.2011, n. 217 (*Legge comunitaria 2010*) che ha modificato, fra gli altri, gli artt. 6, 7, 7-bis e 17, DPR 633/1972, relativamente a:

- criterio di determinazione del momento di effettuazione delle operazioni ai fini IVA;
- modalità di applicazione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*).

In primo luogo, è modificato il criterio di determinazione del **momento di effettuazione** delle operazioni ai fini IVA, e di conseguenza dell'**esigibilità dell'imposta**, per le seguenti operazioni:

1. prestazioni di servizi *generiche* (art. 7-ter) rese da un soggetto passivo *estero* ad un soggetto passivo *nazionale*;
2. prestazioni di servizi *diverse da quelle generiche* (art. 7-quater e art. 7-quinquies) rese da un soggetto passivo *nazionale* a un soggetto passivo *estero*.

A partire dal 17 marzo 2012 il momento di effettuazione di tali servizi ai fini IVA è costituito:

- a) dalla data di **completamento del servizio**, ovvero,
- b) per le prestazioni di carattere periodico o continuativo, dalla data di **maturazione dei corrispettivi**, ovvero,
- c) in caso di **pagamento anticipato** anche parziale rispetto alle date sopra indicate, dalla data di pagamento limitatamente all'importo pagato.

Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore all'anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate **al termine di ciascun anno solare** fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.

L'emissione anticipata della fattura da parte del prestatore **non determina l'effettuazione**, nemmeno parziale, dell'operazione.

INFORMAZIONI FISCALI 5.3.2012

In secondo luogo, sono modificate le modalità di applicazione dell'IVA con il meccanismo dell'**inversione contabile** (*reverse charge*) per le seguenti operazioni:

- prestazioni di servizi *generiche* (art. 7-ter) effettuate da un soggetto passivo *comunitario* nei confronti di un soggetto passivo *nazionale*.

A partire dal 17 marzo 2012, l'IVA su tali prestazioni è assolta dal soggetto committente nazionale **esclusivamente** mediante *integrazione della fattura del fornitore* e **non più** mediante emissione di *autofattura*. Pertanto, nell'ipotesi di tempestivo ricevimento della fattura emessa dal prestatore comunitario, l'integrazione della stessa ha carattere obbligatorio, essendo consentita l'emissione di autofattura nella sola ipotesi di mancato ricevimento del documento estero (vedi oltre).

Relativamente alle seguenti prestazioni di servizi, l'inversione dell'onere tributario (*reverse charge*) continua ad applicarsi mediante il meccanismo dell'*autofatturazione*:

- prestazioni di servizi *generiche* (art. 7-ter) rese da soggetti passivi *extra-comunitari*;
- prestazioni di servizi *diverse da quelle generiche* (art. 7-*quater* e art. 7-*quinquies*) rese da soggetti passivi *comunitari*, alle quali si applicano criteri impositivi in deroga (es. servizi immobiliari, locazioni e noleggi a breve termine di mezzi di trasporto).

Le nuove regole sopra indicate rendono indispensabile il coordinamento con il prestatore estero per conoscere tempestivamente la data di completamento del servizio.

Infatti, in caso di **mancata ricezione** della fattura del prestatore comunitario entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'art. 46, c. 5, D.L. 331/1993, il committente nazionale deve emettere, entro il mese seguente, un'autofattura in un unico esemplare riportando nella medesima anche il numero di identificazione IVA attribuito al prestatore dallo Stato membro di stabilimento. Pertanto, in caso di mancata ricezione della fattura l'IVA diventa esigibile entro il secondo mese successivo all'effettuazione dell'operazione. Se la regolarizzazione spontanea è omessa o effettuata in ritardo, sono applicabili le sanzioni per mancata o tardiva fatturazione, registrazione e versamento. ▲

18.3.2012	Presentazione istanza di interpello disapplicativo società di comodo
------------------	---

Scade il termine per la presentazione dell'istanza di **interpello disapplicativo** ai sensi dell'art. 30, c. 4-*bis*, L. 724/1994, necessaria per ottenere il riconoscimento da parte dell'Agenzia delle entrate della sussistenza di *oggettive situazioni* – anche di carattere *non straordinario* – che hanno impedito il conseguimento dei ricavi e del reddito minimi, e la conseguente disapplicazione della disciplina sulle società non operative per l'esercizio 2012 (vedi *Informazioni fiscali 26.2.2007*). Il Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio emana il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'interpello entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza presso l'ufficio.

INFORMAZIONI FISCALI 5.3.2012

Si segnala che la Corte di cassazione, con sentenza n.8663/2011, ha affermato che il provvedimento di diniego della disapplicazione è **autonomamente impugnabile** dinanzi agli organi del contenzioso tributario. Ne consegue che l'impugnazione del provvedimento diventa indispensabile ai fini del riconoscimento dei presupposti di disapplicazione, che non è possibile far valere in sede di ricorso avverso l'avviso di accertamento.

Anche se la legge non fissa un termine per la presentazione dell'istanza di interpello, essa deve essere presentata in tempo utile per ottenere la risposta dell'Agenzia prima del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, che scade il 30 settembre, e possibilmente entro il termine di versamento delle imposte sui redditi, che scade il 16 giugno.

Occorre considerare che eventuali richieste di documentazione integrativa da parte dell'Agenzia possono interrompere la decorrenza del termine di 90 giorni per l'emanazione del provvedimento, pertanto è consigliabile presentare detta istanza prima possibile.

Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 14.2.2008, n. 23681, sono state individuate determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare la disciplina sulle società non operative, senza l'onere di presentare l'istanza di interpello.

Inoltre, si segnala che l'art. 2, commi da 36-*quinquies* a 36-*duodecies*, D.L. 13.8.2011, n. 138 ha inasprito la normativa concernente le società di comodo disponendo in particolare:

- la **maggiorazione di 10,5 punti** percentuali dell'**aliquota IRES** per tali società;
- l'applicazione della specifica normativa anche alle società che presentano dichiarazioni in **perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi** ovvero per due periodi se nel terzo è dichiarato un reddito inferiore a quello minimo.

Non è chiaro se le società in perdita possano basare l'interpello sulle oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito minimo, in quanto per esse la qualificazione di società di comodo prescinde dal mancato superamento del test di operatività. In mancanza di indicazioni normative, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha ipotizzato, con Circ. 31.10.2011, n. 25/IR, che tali società possano porre a base delle proprie istanze l'economicità del comportamento imprenditoriale, da valutare tenendo conto della complessiva situazione contrattuale e aziendale, e la presenza di situazioni particolari che potrebbero aver causato i risultati negativi.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'art. 30, c. 4, L. 724/1994 le società di comodo non possono chiedere a rimborso né compensare l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA, a prescindere dall'anno di maturazione del credito stesso. Qualora per tre periodi d'imposta consecutivi la società non operativa non effettui

operazioni rilevanti ai fini IVA non inferiore all'importo dei ricavi minimi, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scemuto dell'IVA a debito relativa ai periodi d'imposta successivi. ▲

30.3.2012	Comunicazione bilancio 31.12.2011 al collegio sindacale
------------------	--

Ai sensi dell'art. 2429, c. 1, c.c. gli amministratori devono comunicare al collegio sindacale il bilancio e la relazione sulla gestione almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Ai sensi dell'art. 2364, c. 2, c.c. l'assemblea dei soci deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Trattandosi di termine mobile, il 30 marzo 2012 *scade* il termine per l'approvazione e comunicazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 nel caso di società con collegio sindacale che abbiano convocato l'assemblea annuale per l'ultima data utile del 29 aprile 2012. ▲

31.3.2012	Estinzione, riduzione saldo e trasferimento libretti al portatore
------------------	--

Scade il termine per l'estinzione o la riduzione del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a Euro 1.000 ai sensi dell'art. 49, comma 13, D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 modificato dall'art 12 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (c.d. *decreto salva Italia*).

Inoltre, in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente è tenuto a comunicare entro 30 giorni alla banca o a Poste Italiane Spa i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.

Ai sensi dell'art. 58, commi 3 e 7-bis, D.Lgs. 231/2007, la violazione di tali disposizioni è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria** dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore **con il minimo di Euro 3.000** ovvero, nel caso di libretti con **saldo inferiore a Euro 3.000**, con la sanzione **pari al libretto stesso**. ▲

2.4.2012	Comunicazione per ricezione telematica dati Mod.730
-----------------	--

Scade il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate della **sede telematica** presso cui i sostituti d'imposta intendono ricevere i dati contabili dei Modd. 730-4 pervenuti da Caf e professionisti abilitati, al fine di effettuare correttamente le operazioni di conguaglio. Il termine ordinario di presentazione è il 31 marzo, prorogato al 2 aprile in quanto il 31 marzo cade di sabato.

La comunicazione deve essere effettuata mediante l'apposito modello disponibile all'indirizzo internet www.agenziaentrate.it, da trasmettere esclusivamente in via telematica secondo le specifiche tecniche stabilite dal direttore dell'Agenzia delle entrate con Provv. 2.2.2012, n. 7364/2012 ovvero utilizzando l'apposito software, entrambi scaricabili all'indirizzo internet sopra indicato.

Il modello deve essere presentato anche per comunicare la variazione dei dati già inviati in precedenza (es. intermediario incaricato, dati anagrafici, ecc.).

Tutti i sostituti d'imposta sono tenuti alla comunicazione di cui sopra, ad esclusione di quelli che hanno partecipato al flusso telematico dei modelli 730-4 nell'anno 2011, in assenza di modifiche dei dati già inviati. ▲

2.4.2012	Definizione liti pendenti
-----------------	----------------------------------

Scade il termine per:

1. la presentazione della domanda di **definizione facoltativa** delle liti fiscali di valore **non superiore a Euro 20.000** pendenti alla data del **1° maggio 2011** da parte dei contribuenti che hanno già versato entro il 30 novembre 2011 le relative somme ai sensi dell'art. 39, c. 12, D.L. 6.7.2011, n. 98 (vedi *Informazioni fiscali 23.11.2011*);
2. la **definizione facoltativa** delle liti fiscali di valore **non superiore a Euro 20.000** pendenti alla data del **31 dicembre 2011** ai sensi dell'art. 39, c. 12, D.L. 6.7.2011, n. 98, modificato dall'art. 29, c. 16-bis, D.L. 29.12.2011, n. 216 (c.d. *decreto milleproroghe*) convertito dalla L. 24.2.2012, n. 14.

Trattasi delle controversie fiscali nelle quali sia parte l'Agenzia delle Entrate, concernenti atti impositivi e di irrogazioni delle sanzioni, pendenti in ogni stato e grado di giudizio dinanzi alla magistratura tributaria e civile per le quali alle suddette date sia stato proposto il ricorso introduttivo del giudizio in primo grado. L'Agenzia delle entrate, con Circ. 24 ottobre 2011, n. 48 ha precisato che non rientrano in tale definizione gli atti che hanno una validità esclusivamente liquidatoria di quanto indicato nella dichiarazione del contribuente.

Non sono definibili le controversie relativamente alle quali alla data del 5 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 98/2011) sia già passata in giudicato una pronuncia giurisdizionale definitiva (e cioè non più impugnabile, anche per decorrenza dei relativi termini).

Il valore della lite è rappresentato:

- a) dall'ammontare dell'imposta o maggiore imposta accertata oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado, con esclusione di interessi, eventuali sanzioni e da altri accessori collegati al tributo, anche se irrogati con separato provvedimento;
- b) dall'importo della sanzione per le cause riguardanti esclusivamente un atto di irrogazione di sanzione collegata al tributo accertato non oggetto di contestazione;

INFORMAZIONI FISCALI 5.3.2012

- c) dall'importo della sanzione, per le liti riguardanti provvedimenti sanzionatori non collegati al tributo.

Ciascuna lite fiscale può essere definita come segue:

- eseguire un separato versamento mediante modello F24 **versamenti con elementi identificativi**, senza possibilità di compensazione;
- presentare all'Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione per ciascuna lite, esclusivamente in via telematica. Il modello F24 e il software per la compilazione della domanda di definizione sono disponibili all'indirizzo internet www.agenziaentrate.it.

Entro il **2 aprile 2012** devono essere effettuati i seguenti adempimenti:

- presentazione della domanda di definizione sia per le liti pendenti al 1° maggio 2011 sia per quelle pendenti al 31 dicembre 2011;
- versamento delle somme dovute per le liti pendenti al 31 dicembre 2011, mentre per quelle pendenti al 1° maggio 2011 il termine di versamento è scaduto il 30 novembre 2011.

La somma da versare per la definizione è determinata come segue:

- per liti di valore non superiore a Euro 2.000: somma di Euro 150;
- per liti di valore superiore ai Euro 2.000:
 - nel caso di esito provvisorio favorevole al contribuente: somma pari al 10% del valore della lite;
 - nel caso in cui l'organo giudiziario non si sia ancora pronunciato: somma pari al 30% del valore della lite;
 - nel caso di esito provvisorio sfavorevole al contribuente: somma pari al 50% del valore della lite.

Dalle somme dovute per effetto della definizione possono essere scomutate quelle già versate sulla base di iscrizioni a ruolo provvisorie effettuate in pendenza di giudizio o in pendenza del termine di impugnazione dell'atto o della pronuncia giurisdizionale (cfr. articolo 16, comma 5, legge n. 289/2002). Sono scomutabili le somme iscritte a ruolo provvisorio, pagate a titolo di tributo, sanzioni amministrative, interessi ed indennità di mora di spettanza dell'Agenzia delle entrate, limitatamente alla parte commisurata alla pretesa impositiva ancora in contestazione nella lite che si intende chiudere.

Relativamente alle liti definibili, sono sospesi sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio e, di conseguenza, il passaggio in giudicato delle sentenze i cui termini di impugnativa erano ancora pendenti al 6 luglio 2011. ▲

2.4.2012 Comunicazione beni concessi in godimento ai soci

Scade il termine per la presentazione della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci ai sensi dell'art. 2, commi da 36-*terdecies* a 36-*duodevicies*, D.L. 13.8.2011, n. 138 (vedi *Informazioni fiscali 24.1.2012*) relativamente:

- ai **beni** per i quali il godimento *permane* nel periodo d'imposta in corso al 17 settembre 2011, ancorché concessi in godimento nei periodi d'imposta precedenti;
- ai **finanziamenti o capitalizzazioni** *in corso* nello stesso periodo.

I soggetti tenuti alla comunicazione sono, alternativamente:

- la società o impresa *concedente*, ovvero:
- *i soci* dell'impresa concedente e *i familiari* dell'imprenditore.

Per la trasmissione dei dati tali soggetti possono avvalersi degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. 322/1998. La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica secondo le specifiche tecniche stabilite dal direttore dell'Agenzia delle entrate con Prov. 16.11.2012, n. 166485 ovvero utilizzando l'apposito software, entrambi disponibili all'indirizzo internet www.agenziaentrate.it,

Il termine ordinario di presentazione è il 31 marzo dell'anno successivo, prorogato al 2 aprile in quanto il 31 marzo cade di sabato.

Si rinvia alle citate *Informazioni fiscali 24.1.2012* per maggiori approfondimenti circa i presupposti e i contenuti della comunicazione. ▲

2.4.2012 Sanatoria partite IVA inattive

Scade il termine per sanare le **omesse dichiarazioni di cessazione attività** ai sensi dell'art. 23, c. 23, D.L. 6.7.2011, n. 98, modificato dall'art. 29, c. 6, D.L. 29.12.2011, n. 216 (c.d. *decreto milleproroghe*) convertito dalla L. 24.2.2012, n. 14. Il termine stabilito il 31 marzo cade di sabato ed è quindi prorogato al 2 aprile.

La violazione può essere sanata versando un importo pari alla sanzione minima indicata nell'articolo 5, c. 6, primo periodo, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, ridotta ad un quarto, ovvero pari a Euro 129. Il versamento deve essere effettuato tramite il Mod. F24 *Versamenti con elementi identificativi* utilizzando il codice tributo 8110 e indicando la partita IVA a cui si riferisce la sanatoria.

Non è richiesta la presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cessazione attività omessa né della copia del pagamento effettuato.

La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. La mancata adesione alla sanatoria espone i

contribuenti che abbiano omesso la dichiarazione di cessazione all'irrogazione della sanzione piena da Euro 516 a Euro 2.065. ▲

2.4.2012	Presentazione Modello EAS
-----------------	----------------------------------

Scade il termine previsto dall'art. 30, D.L. 185/2008 per la presentazione del modello EAS per la comunicazione della **variazione dei dati** rilevanti ai fini fiscali da parte degli **enti associativi** in possesso dei requisiti qualificanti per avvalersi delle **agevolazioni fiscali** previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR 633/1972. Il termine ordinario di presentazione è il 31 marzo dell'anno successivo, prorogato al 2 aprile in quanto il 31 marzo cade di sabato.

Trattasi di tutti gli enti non commerciali di natura privata e di tipo associativo, **con esclusione** dei soggetti esonerati quali:

- *enti associativi dilettantistici* iscritti nel registro del CONI e che non svolgono attività commerciali;
- *organizzazioni di volontariato* iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali;
- *ONLUS e cooperative sociali* di cui alla L. 381/1991.

Sono oggetto della comunicazione i dati precedentemente comunicati che sono variati nell'anno precedente, **con esclusione** dei dati del rappresentante legale e dell'ente, da comunicare mediante i Modd. AA7/10 e AA5/6 rispettivamente per i soggetti titolari e non titolari di partita IVA.

Si ricorda che il Modello EAS deve essere inviato per la prima volta entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Esso deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica, direttamente o mediante intermediari abilitati, utilizzando l'apposito software disponibile all'indirizzo internet www.agenziaentrate.it.

Gli enti associativi che non presentano il modello EAS nei termini previsti non possono fruire dei regimi agevolativi indicati. ▲

* * *

12Info05

MD/VC

Le *Informazioni fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Picolli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* è a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet www.pdctax.com.

Le *Informazioni fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Picolli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.